

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Marco Stigliano Messuti **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e Antonella Sansoni, si è riunito il 5.04.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

[91] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CEROLINI GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Presidente della Società US Civitanovese), CEROLINI MARIO (all'epoca dei fatti DG della Società US Civitanovese), IUS GIANLUCA (all'epoca dei fatti Presidente dell'ASD Città di Foligno 1928), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO - (nota n. 3498/846 pfl6-17 GP/AA/mg del 30.10.2017).

Il deferimento

La Procura Federale in data 30 ottobre 2017 aveva deferito a questo Tribunale i Sigg.ri Giuseppe Cerolini, Mario Cerolini, Felice Quinto e Gianluca Ius per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 91 NOIF ed ai principi stabiliti dal protocollo d'intesa sottoscritto il 21 ottobre 2004 tra l'AIC e la LND; veniva altresì deferita la Società ASD Città di Foligno 1928 per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione all'attività espletata nel suo interesse dal Sig. Gianluca Ius.

Era accaduto che l'AIC con nota del 2 dicembre 2016, a firma del suo Presidente, aveva segnalato alla FIGC ed alla LND le gravi condizioni nelle quali versavano alcune squadre partecipanti al Campionato Serie D Interregionale, che erano caratterizzate dal mancato rispetto degli accordi economici e dal progressivo ed inesorabile venir meno dei presupposti minimi necessari allo svolgimento dell'attività sportiva.

La Procura Federale, nel corso dell'attività istruttoria che aveva espletato in particolare modo con l'audizione di numerosi calciatori, accertava che due Società, la US Civitanovese e ASD Città di Foligno, non avevano onorato gli accordi economici sottoscritti con i loro tesserati; non avevano ottemperato agli impegni presi con i calciatori in merito al pagamento dei canoni delle abitazioni, causando lo sfratto dei medesimi; rimanevano assenti e sorde rispetto alle esigenze dei calciatori, quali la necessità che costoro si sottoponevano a visite mediche, a sedute fisioterapiche e a massaggi; omettevano il lavaggio degli indumenti di allenamento e mancavano di garantire ai calciatori stessi l'assistenza sanitaria e, più in generale, qualsiasi forma di supporto necessario al corretto esercizio dell'attività agonistica.

I responsabili di siffatta situazione venivano per l'appunto identificati nelle persone dei due Cerolini, rispettivamente Presidente il primo e Direttore Generale il secondo della Società US Civitanovese SSD; di Felice Quinto, Direttore Tecnico della medesima Società; del Gianluca Ius, Presidente della Società ASD Città di Foligno 1928.

Rimaneva esclusa dal deferimento la Società US Civitanovese SSD, perché nelle more era stata dichiarata fallita e revocata nell'affiliazione (delibera della Presidenza Federale pubblicata sul CU n. 26/A del 27 luglio 2017).

All'esito della riunione del 18 gennaio 2018, questo Tribunale, con ordinanza pubblicata sul CU n. 35/TFN-SD, dichiarava il non luogo a procedere nei confronti del Sig. Felice Quinto per mancata notifica dell'atto di deferimento e, nel contempo, rimetteva gli atti alla Procura Federale per il compimento di accertamenti anagrafico – domiciliari afferenti Cerolini Giuseppe e Cerolini Mario, nei confronti dei quali non si era perfezionato il contraddittorio, nonché per la riformulazione del deferimento nei confronti dello Ius, che nel corpo dell'atto era stato correttamente indicato per Gianluca Ius, ma che risultava deferito come Giuseppe Ius. Veniva sospesa la decorrenza dei termini di cui all'art. 34 bis comma 5 CGS.

Il dibattimento

Riproposto il deferimento in ottemperanza della suddetta ordinanza, alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento, con irrogazione delle seguenti sanzioni: Giuseppe Cerolini, inibizione mesi 9 (nove); Mario Cerolini, inibizione mesi 6 (sei); Gianluca Ius inibizione anni 1 (uno). Nulla a carico della Società ASD Città di Foligno, non più affiliata.

Nessuno è comparso per i deferiti, che non hanno depositato scritti a difesa.

La decisione

L'attività d'indagine della Procura Federale si era estrinsecata nell'audizione dei calciatori della Società US Civitanovese a nome Solomon Enow, Paolo Tortelli, Francesco Sabatucci, Giuseppe Negro, Stefano Cichella, Tommaso Battisti, Matteo Lignani; nonché dei calciatori della Società ASD Città di Foligno 1928 a nome Fabio Pilleri, Filippo Fondi, Lorenzo Stoppini; costoro avevano confermato l'esistenza delle criticità che si sono sopra descritte; era stato sentito Gianluca Ius, nella qualità di Presidente della Società ASD Città di Foligno 1928, mentre non erano comparsi innanzi la Procura Federale Giuseppe e Mario Cerolini, al pari di Felice Quinto, nonostante che fossero stati convocati tre volte.

In sintesi, in base alle risultanze istruttorie può dirsi esaurientemente accertata la duplice circostanza che non erano stati corrisposti ai calciatori i compensi contrattualmente previsti e in più che non erano stati assicurati ai calciatori stessi i presupposti minimi necessari allo svolgimento dell'attività sportiva. Valga per tutti gli sfratti dalle rispettive abitazioni subiti da alcuni calciatori perché le Società, che ne avevano l'obbligo, non avevano più pagato i canoni locatizi.

Il deferimento deve essere conseguentemente accolto, in una alla riconsiderazione della sanzioni richieste dalla Procura Federale per i Sigg.ri Giuseppe Cerolini e Mario Cerolini che vanno equiparate a quella a carico di Gianluca Ius, in considerazione del fatto che i due Cerolini

non avevano reiteratamente risposto alle convocazioni della Procura Federale, al contrario dello Ius, che si era invece presentato.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge ai Sigg.ri Giuseppe Cerolini, Mario Cerolini e Gianluca Ius, nelle loro rispettive qualità, l'inibizione di anni 1 (uno) ciascuno.

Dispone altresì non doversi procedere nei confronti della Società ASD Città di Foligno, cui è stata revocata l'affiliazione.

(159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRETTI MAURO (all'epoca dei fatti Presidente della Società US Arezzo Srl), PERUZZI ROBERTO (all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della Società US Arezzo Srl), OTELLI CHRISTIAN (all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della Società US Arezzo Srl), GHEZZI EMANUELE (all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della Società US Arezzo Srl), SOCIETÀ US AREZZO SRL - (nota n. 6695/387 pf 17-18 GP/GT/ag del 31.1.2018).

Il deferimento

La Società Fermana Calcio in data 30 ottobre 2017 denunciava alla Procura Federale che la Società US Arezzo Srl aveva impiegato in dieci gare del Campionato Giovanissimi Nazionali anno 2003 il calciatore Matteo Acquisti sprovvisto di tesseramento e quindi in posizione irregolare; denunciava altresì che la stessa Società aveva fatto allenare il suddetto calciatore dal mese di settembre 2017 senza che fosse coperto da assicurazione.

La Procura Federale, aperto il procedimento e compiuta l'attività d'indagine, accertava che la Società US Arezzo Srl aveva tesserato il calciatore Matteo Acquisti a far data dal 3 agosto 2016 e che il calciatore a fine stagione 2016/2017 si era svincolato; la Società US Arezzo Srl, senza provvedere al nuovo tesseramento del calciatore, lo aveva utilizzato in cinque gare del Campionato Under 15 – Lega Pro, che si erano disputate il 10, 17 e 24 settembre 2017, nonché il 22 e 29 ottobre successivi, sicché l'Acquisti, essendo libero dal vincolo, in data 7 novembre 2017 si tesserava con la Società Aquila 1902 Montevarchi per la stagione sportiva 2017/2018. La Procura Federale accertava altresì che le distinte delle gare alle quali aveva partecipato in posizione irregolare il calciatore erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali della Società US Arezzo Srl a nome Roberto Peruzzi (due gare), Christian Otelli (una gara) ed Emanuele Ghezzi (due gare), sicché con atto del 31 gennaio 2018 deferiva a questo Tribunale il Sig. Mauro Ferretti, Presidente della Società US Arezzo ss 2017/2018 ed i Sigg.ri Roberto Peruzzi, Christian Otelli ed Emanuele Ghezzi, nella qualità di cui sopra, ai quali contestava al primo la violazione dell'art. 1 bis comma 1, 10 comma 2 CGS e 39 NOIF per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Matteo Acquisti e per averne consentito l'utilizzo nel corso delle gare ufficiali sopra elencate, agli altri la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 39 e 61 commi 1 e 5 NOIF per aver svolto le funzioni di accompagnatori ufficiali in occasione delle gare sopra datate, nelle quali era stato impiegato il calciatore in posizione irregolare ed aver attestato, con la sottoscrizione della distinta – calciatori partecipanti alla gara, che tutti erano regolarmente tesserati, così consentendo inoltre che

L'Acquisti disputasse le gare senza essere stato sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di essere privo di specifica copertura assicurativa.

Veniva altresì deferita la Società US Arezzo ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: Mauro Ferretti, inibizione di mesi 5 (cinque); Roberto Peruzzi, inibizione di mesi 2 (due); Christian Otelli, inibizione di giorni 40 (quaranta); Emanuele Ghezzi, inibizione di mesi 2 (due); Società US Arezzo Srl, penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nel Campionato Under 15 – Lega Pro della stagione in corso ed ammenda di € 2.000,00 (euro duemila/00).

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Va premesso che la Procura Federale ha precisato nel deferimento che il calciatore Matteo Acquisti aveva convenuto ai sensi dell'art. 32 *sexties* comma 1 CGS l'applicazione di una sanzione, della quale aveva indicato tipo e misura, per cui, giusto il comma secondo del richiamato art. 32 CGS, non era più esercitabile nei confronti del medesimo la corrispondente azione disciplinare.

Nel merito il deferimento è fondato e deve essere accolto.

Il calciatore Matteo Acquisti, minore d'età, sentito dalla Procura Federale alla presenza del proprio genitore, ha dichiarato che non era a conoscenza della situazione del mancato tesseramento e che nulla gli avevano detto in proposito i dirigenti della Società; costoro, anzi, a domanda del padre del ragazzo, avevano dapprima negato la circostanza, ma poi l'avevano ammessa, assumendosi la responsabilità dell'accaduto.

L'Acquisti, in sede di audizione, dichiarava di essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica, che depositava (Azienda ASL Arezzo – Medicina dello Sport, certificato n. 009642 del 17.11.2016 con scadenza 16.11.2017).

Tali essendo le risultanze istruttorie, in una alla acquisizione di copia delle distinte dei calciatori partecipanti ad ogni singola gara, appare certo che la Società US Arezzo Srl ha impiegato in partite ufficiali del Campionato Under 15 – Lega Pro ss in corso il calciatore Matteo Acquisti senza tesserarlo e senza minimamente interessarsi della sua idoneità alla pratica della disciplina agonistica; infatti, sotto quest'ultimo aspetto, non può non rilevarsi che, se da una parte il calciatore all'epoca del suo impiego era in possesso della certificazione medica di idoneità alla pratica dello sport agonistico, dal medesimo mostrata alla Procura Federale, dall'altra non vi è prova che la Società US Arezzo Srl fosse in possesso, o quanto meno a conoscenza, di siffatta certificazione.

Il che costituisce una palese violazione dell'obbligo di tutela della salute del giovane calciatore, che impone di irrogare alla Società US Arezzo Srl una sanzione più grave rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale in termini di punti di penalizzazione in classifica, che va

commisurata al numero di partite disputate dal calciatore in posizione irregolare, nulla disponendosi in merito all'ammenda, che si ritiene equo non applicare.

Quanto ai deferiti, apprezzati nelle loro cariche e rispettive mansioni, è evidente che il Ferretti, quale Presidente della Società, aveva l'obbligo di disporre il regolare tesseramento del calciatore, e nel contempo, mancando il tesseramento, di vietare che lo stesso fosse impiegato in gare di campionato in posizione evidentemente irregolare, rimanendo così responsabile quanto meno di omessa vigilanza; e che i tre Dirigenti, accompagnatori ufficiali della squadra, nel sottoscrivere le distinte dei calciatori partecipanti ad ogni singola gara, avevano consentito che alla stesse vi partecipasse l'Acquisti, che non aveva titolo di parteciparvi.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare accoglie per quanto di ragione il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni: Mauro Ferretti, inibizione di mesi 5 (cinque); Roberto Peruzzi, inibizione di mesi 2 (due); Christian Otelli, inibizione di giorni 40 (quaranta); Emanuele Ghezzi, inibizione di mesi 2 (due); Società US Arezzo, penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica da scontarsi nel Campionato Under 15 - Lega Pro della stagione in corso; nulla a titolo di ammenda.

(157) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STRACUZZI NATALE (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl dal 7.8.2015 al 1.2.2017), PROTO FRANCO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), SOCIETÀ ACR MESSINA SRL - (nota n. 6677/46 pf17-18/GC/GP/ac del 31.01.2018).

Il deferimento

Con nota del 31 gennaio 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il Sig. Stracuzzi Natale, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACR Messina Srl dal 7/8/2015 all'1/2/2017; il Sig. Proto Franco, amministratore unico e legale rappresentante della Società ACR Messina Srl dal 20/2/2017 al 30/6/2017; la Società sportiva ACR Messina Srl per rispondere:

- 1) il Sig. Stracuzzi Natale, e Sig. Proto Franco, della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lett. m), del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.04.2016, per non aver fatto partecipare il Vice Delegato per la sicurezza della Società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla FIGC, nei giorni 14-15 novembre 2016 e 29 maggio 2017;
- 2) la Società sportiva, ACR Messina Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, alla quale appartenevano i deferiti al momento della commissione dei fatti. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 5 aprile 2018, il rappresentante della Procura Federale, Avv. Dario Perugini, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Natale Stracuzzi;
- 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Franco Proto;
- € 20.000,00 (euro ventimila/00) di ammenda per la Società ACR Messina Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

L'avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 16/10/2017.

Il deferimento, anch'esso regolarmente notificato in data 31/1/2018, è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi presso la FIGC del 29/06/2017 che riscontrava la mancata partecipazione, della ACR Messina Srl con il proprio vice delegato alla sicurezza, agli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla Figc, impegno assunto con apposita dichiarazione della Società sportiva del 12/5/2016 in sede di rilascio della licenza nazionale 2016/2017; il tutto in violazione del punto 1), lett. m), del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26/04/2016.

In particolare, il vice delegato alla sicurezza non ha partecipato né all'incontro del 14-15/11/2016 presso lo stadio Meazza di Milano, né al successivo incontro, indetto proprio in favore degli assenti alla prima riunione, del 29/5/2017 presso la sede federale di Roma.

Risulta documentalmente provato che la Società ACR Messina Srl, in violazione dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lettera m), del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 28.04.2016, non ha fatto partecipare il Vice Delegato per la sicurezza della Società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla FIGC nei giorni 14-15 novembre 2016 e 29 maggio 2017.

Secondo quanto disposto dall'ultimo capoverso del punto 1) del Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, *"l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00"*.

Del comportamento ascritto ai Sigg.ri Natale Stracuzzi e Franco Proto risponde la Società sportiva ACR Messina Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS. Ritenuto che appaiono congrue le richieste della Procura Federale ed in particolare che la sanzione proposta contro la Società sportiva è contenuta nel minimo edittale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Natale Stracuzzi;

- 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Franco Proto;
- € 20.000,00 (euro ventimila/00) di ammenda per la ACR Messina Srl.

(158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MILANI MASSIMO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Bulls Prato C5 - ora ASD San Giusto C5), SOCIETÀ ASD BULLS PRATO C5 (ORA ASD SAN GIUSTO C5) - (nota n. 6678/277 pf17-18/GP/AS/ac del 31.01.2018).

Il deferimento

Con nota del 31 gennaio 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Milani Massimo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Bulls Prato C5, ora ASD San Giusto C5, e la medesima Società sportiva per rispondere:

1) il primo, della violazione di cui all'art. 10 comma, 3 bis del CGS, in relazione ai punti A4) e A5) del C.U. n. 850 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 10/06/2016, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 11/07/2016, ore 18.00, rispettivamente la documentazione attestante il pagamento dell'importo di iscrizione per € 1.500,00 (punto A4) e la fidejussione per € 2.500,00 (punto A5) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente.

2) la Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 5 aprile 2018 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Lorenzo Giua, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Massimo Milani;
- € 600,00 (euro seicento/00) di ammenda per la Società sportiva.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

L'avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 21/12/2017.

Il deferimento, anch'esso ritualmente notificato in data 31/01/2018, è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 5 ottobre 2017, per non aver la Società sportiva provveduto a depositare, entro il termine perentorio dell'11/07/2016, ore 18.00, rispettivamente la documentazione attestante il pagamento dell'importo di iscrizione per € 1.500,00 e la fidejussione per € 2.500,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente, in relazione ai punti A4) ed A5) del C.U. n. 850 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 10/06/2016.

Il medesimo C.U. prevede che: *"l'inosservanza del suddetto termine del 11 luglio 2016, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10) e A11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 300,00 per ciascun inadempimento"*.

Risulta documentalmente provato che il pagamento dell'iscrizione e la relativa fidejussione non sono stato eseguiti nei termini inderogabilmente previsti ai punti A4) e A5) del C.U. n. 850 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 10/06/2016.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi, all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del Presidente e legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Massimo Milani risponde la Società sportiva ASD Bulls Prato C5 - ora ASD San Giusto C5 - a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Ritenuto che appaiono congrue le richieste della Procura Federale atteso che la Società ed il suo legale rappresentante si sono resi responsabili di due inadempimenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Massimo Milani;
- € 600,00 (euro seicento/00) di ammenda alla Società ASD Bulls Prato C5 - ora ASD San Giusto C5.

[160] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOTARISTEFANI MAURIZIO [all'epoca dei fatti Presidente della Società FCD Rossoblù Potenza - ora SSDARL Potenza Calcio] - [nota n. 6637/319 pfi7-18/GC/GP/ma del 30.01.2018].

Il deferimento

Con nota del 30 gennaio 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Notaristefani Maurizio, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FCD Rossoblù Potenza, ora SSDARL Potenza Calcio, per aver omesso di depositare presso il competente Dipartimento Interregionale, entro e non oltre 30 giorni dalla relativa sottoscrizione e con contestuale comunicazione all'interessato, l'accordo economico sottoscritto, in data 19.12.2014, con il Sig. Alberto Schettino e relativo all'acquisizione delle prestazioni sportive di questi, quale calciatore, per la stagione sportiva 2014/15 nel corso della quale l'anzidetta Società risultava iscritta e partecipante al Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento.

A tale comportamento seguiva responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della Società SSDARL Potenza Calcio (già F.C.D. Rossoblù Potenza) alla quale apparteneva il soggetto avisato al momento della commissione dei fatti contestati, che ha definito la propria posizione a mezzo di accordo ex art. 32, sexies CGS.

Il deferito non ha fatto pervenire memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione del 5 aprile 2018 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Dario Perugini, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la seguente sanzione:

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio Notaristefani.

Nessuno è comparso per il deferito.

Motivi della decisione

L'avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 28/11/2017.

Il deferimento, anch'esso ritualmente notificato in data 30/01/2018, è fondato e va accolto.

Il Procedimento trae origine dalla segnalazione, del 27/7/2017, inviata alla Procura Federale dal Sig. Alberto Schettino, con la quale si rappresentava che la Società sportiva non aveva depositato presso l'ufficio tesseramenti della LND, l'accordo economico intervenuto relativo all'acquisizione delle prestazioni sportive di questi, quale calciatore, per la stagione sportiva 2014/15 nel corso della quale l'anzidetta Società risultava iscritta e partecipante al Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi, all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del Presidente e legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata e si concretizza nella violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 *bis* comma 1 del CGS con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 94 *ter* co. 2 delle N.O.I.F. (nella parte in cui tale ultima norma testualmente dispone: "*[...] Gli accordi relativi al Campionato di Serie D del Dipartimento Interregionale devono essere depositati [...] entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi [...] Il deposito dei suddetti accordi deve essere effettuato a cura della Società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice*").

Ritenuto che appare congrua la sanzione richiesta della Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga la seguente sanzione:

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio Notaristefani.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
 Avv. Mario Antonio Scino

“”

Publicato in Roma il 12 aprile 2018.

Il Segretario Federale
 Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
 Roberto Fabbri